

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse dell'Avv. **Luigi Angelillo** (C.F. NGLLGU82R28F924H), nato a Nola (Na) il 28.10.1982, e residente a Cimitile (NA), in via Madonnella, n. 60, CAP 80030, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Formez PA** - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- del Sig. **Gallo Odorisio**, candidato collocato alla posizione n. 529 della graduatoria finale del concorso, per il Distretto di Corte d'Appello di Napoli;
- della Sig.ra **Mastranza Valeria**, candidata collocata alla posizione n. 536 della graduatoria finale del concorso, per il Distretto di Corte d'Appello di Napoli;
- del Sig. **Pagliaro Ivan**, candidato collocato alla posizione n. 531 della graduatoria finale del concorso, per il Distretto di Corte d'Appello di Napoli;
- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- dell'elenco dei candidati assegnati alle sedi lavorative per il distretto di corte d'appello di Napoli, profilo tecnico di amministrazione, nell'ambito della *"Selezione pubblica, per titoli ed esami su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato, di complessive 5.410 unità"*, pubblicato in data 14 ottobre 2024, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
- del provvedimento del 18 novembre 2024, con cui l'Amministrazione intimata ha disposto lo scorrimento nazionale fuori distretto per il profilo Tecnico di Amministrazione, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- del provvedimento del 19 settembre 2024, con cui l'Amministrazione, in riscontro all'istanza inoltrata dal ricorrente, ha comunicato di aver riammesso il predetto in graduatoria, ricollocandolo ai fini della scelta della sede in calce alla graduatoria,
- del provvedimento del 13 settembre 2024, con cui l'Amministrazione intimata ha disposto l'ultimo scorrimento della graduatoria della *"Selezione pubblica, per titoli ed esami su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato, di complessive 5.410 unità"*, per il distretto di corte d'appello di Napoli, profilo tecnico d'amministrazione, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierno ricorrente;
- del provvedimento del 20 febbraio 2024 con cui l'Amministrazione intimata ha disposto il terzo scorrimento della graduatoria della *"Selezione pubblica, per titoli ed esami su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato, di complessive 5.410 unità"*, nella parte in cui non è preceduto, come i due precedenti, da idonea comunicazione a mezzo mail volta ad avvertire i candidati della nuova riapertura della graduatoria, nonché nella parte in cui irroga la sanzione della rinuncia a seguito della mancata scelta della sede;
- dell'avviso del 6 marzo 2024, con cui la p.a. ha pubblicato le assegnazioni per ciascun profilo concorsuale e relativo distretto interessato, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
- del provvedimento P.D.G. prot. n. m_dg.DOG.12/06/2024.0010372.ID del 12 giugno 2024 (pubblicato in data 13 giugno u.s.), con cui la p.a. ha disposto lo scorrimento della graduatoria del concorso *de quo*, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
- del provvedimento P.D.G. prot. n. m_dg.DOG.25/06/2024.0011075.ID del 25 giugno 2024, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
- di tutti gli avvisi pubblicati dall'Amministrazione, con cui la stessa ha proceduto ad assumere, per

scorrimento, i candidati idonei non vincitori per i Distretti risultati incapienti, nella parte in cui non includono il ricorrente tra i soggetti utilmente collocati;

-del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi non conosciuti, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre l'ammissione di parte ricorrente nella posizione legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori del "Concorso Ripam Giustizia per 5.410 unità a tempo determinato di personale non dirigenziale, per il profilo tecnico d'amministrazione presso il Distretto della Corte D'Appello di Napoli" e la conseguente assegnazione alla sede lavorativa prescelta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*;

PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori del "Concorso Ripam Giustizia per 5.410 unità a tempo determinato di personale non dirigenziale, per il profilo tecnico d'amministrazione presso il Distretto della Corte D'Appello di Napoli" e ad essere, dunque, assegnata alla sede lavorativa prescelta;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga l'inclusione di parte ricorrente nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria finale di merito del concorso, e la conseguente assegnazione alla sede lavorativa prescelta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*.

Si premette in

FATTO

1. – Con bando pubblicato il 1 aprile 2022 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie speciale «*Concorsi ed esami*» n. 26, il Ministero della Giustizia ha indetto il Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 1.660 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia.

La p.a., ai fini dell'espletamento della procedura, si è avvalsa del supporto di Formez PA.

Il ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla *lex specialis*, ha inoltrato rituale domanda di partecipazione alla selezione *de qua*, relativamente al profilo Tecnico di Amministrazione, per il Distretto di Napoli (Codice AMM-NA).

Una volta superate le prove d'esame previste dal bando, in data 23 settembre 2022 sono state pubblicate le graduatorie di merito: a questo punto, il ricorrente ha appurato di essersi collocato alla posizione n. 460 della graduatoria distrettuale di Napoli, tra i candidati idonei non vincitori.

La predetta graduatoria è stata oggetto di numerosi scorrimenti, a seguito di rinunce e mancati possessi (cfr. avviso del 14.04.2023; avviso del 15.06.2023; avviso del 17.10.2023; avviso del 20.02.2024; avviso dell'08.05.2024; avviso del 13.06.2024; avviso del 25.06.2024; avviso del 13.09.2024).

2. - Il ricorrente è stato prontamente notiziato dei primi due scorrimenti disposti (04.04.2023; 15.06.2023), tramite comunicazione ricevuta a mezzo mail dall'Amministrazione precedente e, pertanto, ha effettuato la scelta delle sedi con le modalità all'epoca indicate: tuttavia, non essendo collocato in posizione utile, non è stato assegnato ad alcuna sede.

L'Avv. Angelillo, dunque, rimaneva in attesa di essere invitato ad esprimere la propria scelta sedi per il prossimo scorrimento.

Ed infatti, in data 20.02.2024, la p.a. ha reso noto il terzo scorrimento della predetta graduatoria, stavolta però in assenza di comunicazione personale ai candidati, limitandosi di pubblicare l'avviso sul proprio sito web all'uopo dedicato: per l'effetto, il ricorrente non ha potuto esprimere nei tempi previsti la propria scelta della sede, non avendo avuto contezza dello scorrimento disposto, maturando la convinzione di ricevere apposita comunicazione a mezzo posta, come avvenuto nei due scorrimenti disposti in precedenza.

Solamente in data 13.09.2024, in occasione dell'ultimo scorrimento della graduatoria (avvenuto anche stavolta attraverso la compilazione e l'inoltro di apposito modulo raggiungibile tramite link di collegamento inviato al candidato all'indirizzo personale di posta elettronica), il ricorrente, consultando il sito web dedicato alla procedura, ha preso atto che, non avendo effettuato la scelta nel terzo scorrimento di febbraio 2024 per non aver ricevuto la mail di avviso, non era stato incluso negli scorrimenti successivi in quanto dichiarato decaduto dalla graduatoria e pertanto non aveva ricevuto gli avvisi successivi.

Peraltro, si segnala che lo scorrimento disposto con avviso del 13.09.2024, è stato suddiviso in due fasi: una prima fase distrettuale e una seconda fase fuori distretto di partecipazione, disposto con avviso del 18 novembre 2024.

3. - Immediatamente, in data 16 settembre u.s., il ricorrente, avendo appurato dunque la sua esclusione dalla procedura, ha inviato diverse richieste alla p.a., tutte volte ad ottenere la riammissione dello stesso in graduatoria e, segnatamente, ai fini della procedura di scelta delle sedi.

In data 19 settembre 2024, l'Amministrazione, conscia dell'evidente errore commesso, ha rivalutato la posizione dell'Avv. Angelillo, riammettendolo alla procedura, ricollocandolo però "in calce alla graduatoria nel rispetto della par condicio".

Il ricorrente, dunque, ha proceduto ad effettuare la scelta della sede, pur contestando, tuttavia, l'inserimento in graduatoria "in calce", ovvero non nella posizione originaria n. 460, bensì "a seguire" (cfr. riscontro del 19 settembre 2024), dopo i candidati collocati nelle ultime posizioni.

Ed infatti, nonostante il reinserimento in graduatoria, il ricorrente non è stato assegnato ad alcuna sede, proprio in considerazione della posizione in cui si è stato ricollocato: con avviso del 14 ottobre 2024, l'amministrazione ha pubblicato l'elenco dei candidati assegnati sulla base delle sedi rese disponibili con l'ultimo scorrimento, non includendo l'odierno ricorrente.

Tale operato, come si vedrà di seguito, è da considerarsi illegittimo.

Se controparte avesse agito correttamente, invece, avrebbe dovuto collocarlo in graduatoria nella posizione legittimamente spettante (n. 460) e non già "in coda", come nei fatti è accaduto: in tal modo, parte ricorrente sarebbe stata certamente assegnata a una delle sedi di sua scelta, posto che uno dei candidati assegnati nell'ambito dell'ultimo scorrimento è collocato (nella graduatoria finale) in posizione deteriore rispetto al ricorrente.

Per tali ragioni si è reso necessario incardinare il presente ricorso avverso l'illegittima ricollocazione del ricorrente nella graduatoria *de qua*, ai fini dell'ultima procedura di scorrimento bandita.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di:

DIRITTO

I. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 165/2001 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA

COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in fatto, parte ricorrente ha subito un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative.

Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere assunta nella sede di servizio legittimamente spettante, presso il Distretto della Corte d'Appello di Napoli, e conseguentemente di poter ricoprire il profilo professionale bandito.

Ciò è dipeso dalla illegittima ricollocazione in calce alla graduatoria, che la p.a. intimata ha disposto in data 19 settembre 2024, nell'ambito della procedura di scorrimento avvenuta a settembre 2024.

Come *ut supra* rappresentato, infatti, in data 19 settembre u.s. la p.a., conscia dell'illegittimità commessa in precedenza, ha riammesso il ricorrente alla procedura di scorrimento: ciò, con tutta evidenza, è avvenuto a seguito della pubblicazione della recentissima ordinanza cautelare n. 4283 del 13 settembre 2024, con la quale l'Ecc.ma Sezione adita ha accolto la richiesta cautelare avanzata da una candidata partecipante alla medesima procedura concorsuale.

Nella pronuncia, infatti, è stato chiarito che “Considerato che l'amministrazione avrebbe dovuto comunicare il nuovo scorrimento di graduatoria alla ricorrente nelle forme già utilizzate in precedenza per i primi scorrimenti;

Ritenuto, invero, che, di là dalla previsione della lex specialis, il predetto adempimento era imposto da evidenti ragioni di buona fede, onde tutelare l'affidamento ingenerato nell'istante dalle precedenti modalità comunicative;

Ritenuto, per l'effetto, di accogliere la domanda cautelare, mandando all'amministrazione di adottare i provvedimenti conseguenti, non potendosi configurare né una mancata manifestazione di preferenza di sede, né, per l'effetto, una rituale rinuncia all'assunzione;” (cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. I, ordinanza del 13 settembre 2024, n. 4283).

Il Ministero intimato, quindi, nel tentativo di porre rimedio alla illegittimità commessa nei confronti di tutti quei candidati che erano stati arbitrariamente esclusi dai precedenti scorrimenti, ha nei fatti compiuto un'ulteriore violazione, ricollocando i candidati in calce alla graduatoria.

Anche il ricorrente, quindi, è stato posizionato in coda, e non più quindi alla sua posizione originaria (n. 460).

Per l'effetto, lo stesso ha proceduto a esprimere la propria preferenza territoriale, in una posizione però deteriore rispetto a quella legittimamente spettante: il risultato di ciò, con tutta evidenza, è stata l'esclusione dal novero dei candidati assegnati e, dunque, l'impossibilità di prendere servizio presso il distretto di Napoli.

Siffatta determinazione, tuttavia, deve ritenersi palesemente illegittima, per violazione delle norme e dei principi indicati in rubrica e per contrasto con le stesse disposizioni del bando di concorso.

Ed infatti, a tal fine, è necessario prendere le mosse da quanto previsto nel bando di concorso, in particolare all'articolo 8 (*" graduatorie definitive di merito dei vincitori "*), che prevede espressamente, al comma 3: *"L'Amministrazione giudiziaria, nel caso in cui le graduatorie risultassero incapienti, potrà coprire i posti non ancora assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del distretto piu' vicino, individuato ai sensi dell'art. 14, comma 11, del decreto-legge n. 80 del 2021"*.

Il richiamato articolo 14 comma 11 del d.l. 80/2021 dispone quanto segue: *"Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria può coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per il medesimo profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad oggetto uno o più distretti che presentano residue scoperture nel profilo, possono partecipare, presentando domanda ((per una o più sedi dei distretti)) oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 15."*

Dunque, dalla piana lettura della normativa poc'anzi richiamata, non si rinviene alcuna disposizione che preveda l'ipotesi dell'inserimento in calce alla graduatoria nel caso in cui il candidato venga reinserito nello scorrimento.

Anzi, al contrario, la norma in commento prevede espressamente che i candidati possono partecipare alle procedure di scorrimento tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita.

Ciò, con tutta evidenza, è reso necessario dal rispetto del principio meritocratico che permea l'intera materia dei concorsi pubblici nel nostro ordinamento.

Al contrario, nel caso che ci occupa l'amministrazione, una volta resasi conto dell'errore commesso, a seguito della pronuncia positiva del TAR Lazio, pur avendo reinserito il ricorrente nella procedura di scorrimento (permettendogli quindi di partecipare alla scelta delle sedi), ha reiterato la propria condotta illegittima, decidendo arbitrariamente di variare la posizione del ricorrente nella graduatoria finale, collocandolo in una posizione certamente deteriore, che gli è valsa nei fatti la mancata assegnazione a una sede.

Ci si trova, in altri termini, dinnanzi una situazione pressoché paradossale: il ricorrente, pur posizionandosi in posizione utile ai fini dell'assegnazione alla sede lavorativa legittimamente spettante, si è visto superato in graduatoria da candidati aventi punteggio inferiore al suo, nonostante l'iniziale errata esclusione dalla procedura fosse *in toto* ascrivibile alla illegittimità commessa dalla p.a.

Si è concretizzata, quindi, a seguito della rettifica, una lesione sostanziale, non configurata dalle norme di fonte prevalente.

In questo caso infatti la decisione della PA di accogliere la rettifica, ma al contempo di porre "*in coda*" il ricorrente, implica, nella sostanza, l'applicazione di una *sanzione*, con conseguenziale perdita del bene della vita al quale il ricorrente legittimamente aspirava.

Ciò è reso ancora più evidente dall'avviso dello scorrimento nazionale pubblicato in data 18 novembre 2024, laddove l'odierno ricorrente è stato collocato alla posizione n. 65, sulla base del punteggio conseguito (cfr. graduatoria scorrimento nazionale novembre 2024, versato in atti), e non già in calce alla graduatoria: non si comprende la ragione per la quale, nei fatti, nell'ambito dello scorrimento distrettuale l'Avv. Angelillo è stato arbitrariamente inserito in coda in graduatoria, comportando nei fatti la mancata assegnazione alla sede legittimamente spettante e a lui più congeniale; mentre, per lo scorrimento operato fuori distretto, il ricorrente è stato invece correttamente inserito in graduatoria sulla base del punteggio conseguito, come avrebbe dovuto verificarsi in occasione della fase distrettuale.

Per le ragioni su esposte, lo scorrimento "*in coda*" configura una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e del giusto procedimento (cfr. TAR Cagliari, sentenza n. 493/2021).

Ciò in palese contrasto non solo con le disposizioni del bando di concorso, ma altresì con la normativa di settore poc'anzi richiamata e, segnatamente, il d.l 80/2021 che disciplina la presente selezione.

E, invece, in maniera del tutto illogica e irrazionale, oltre che sproporzionata, si è deciso di penalizzare ulteriormente il ricorrente, già a suo tempo leso dall'operato amministrativo per la mancata comunicazione a mezzo mail ordinaria personale, collocandolo addirittura oltre i candidati collocati per ultimo, con evidente lesione non solo del principio della *par condicio*, ma altresì del principio meritocratico.

Non si comprende infatti, per quale motivo il ricorrente debba essere trattato diversamente rispetto ai candidati che possono esprimere la propria scelta sedi sulla base del punteggio conseguito e dunque della collocazione in graduatoria.

Non v'è chi non veda come tutto ciò sia inaccettabile.

Donde la fondatezza del presente motivo di ricorso.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E PAR CONDICIO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, IN AMBITO NAZIONALE ED EUROUNITARIO - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

L'operato di parte intimata, nel caso di specie, appare censurabile altresì sotto un ulteriore aspetto.

L'aver, infatti, dapprima escluso il ricorrente dalla procedura di scorrimento bandita lo scorso settembre, e successivamente aver ricollocato lo stesso in calce in graduatoria, ha, nei fatti, vanificato del tutto le legittime aspettative del ricorrente, mai poteva aspettarsi di essere collocato in una posizione inferiore rispetto ai candidati che sono stati inclusi nello scorrimento.

Il precedente operato di parte intimata, infatti, ha in modo inevitabile ingenerato un legittimo affidamento nei suoi destinatari, tra cui l'Avv. Angellilo, il quale ha ragionevolmente organizzato la propria vita personale e professionale, confidando in successive chiamate da parte

dell'Amministrazione, proprio in virtù delle comunicazioni a mezzo a mezzo mail che lo stesso aveva ricevuto in precedenza.

Alla luce di quanto sinora esposto, la condotta di controparte si profila, dunque, illegittima, in quanto violativa, oltre che del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., anche dei superiori canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che vincolano l'agire della P.A. nei suoi rapporti con i privati, segnatamente nell'ambito di quel peculiare contatto sociale che scaturisce dalla partecipazione ad una procedura concorsuale.

L'Amministrazione, in altri termini, ha posto nel nulla tutto lo studio e i numerosi mesi di attesa dell'odierno ricorrente, il quale non ha fatto altro che confidare nella legittimità dell'operato dell'Amministrazione, investendo le proprie risorse e il proprio tempo, dapprima nella preparazione delle materie previste per la prova concorsuale, e successivamente nella possibilità di poter essere assunto nel ruolo desiderato.

Quanto sopra descritto ha determinato un vulnus di tutela del principio del legittimo affidamento dell'odierno ricorrente che, dopo oltre un anno, non poteva certo immaginare di risultare escluso definitivamente dalla procedura.

Sul punto, ha avuto già modo di pronunciarsi Codesta Ecc.ma Sezione con ordinanza n. 4283 del 13.09.2024 emessa in una vicenda assolutamente identica concernente la medesima procedura, con cui ha "Rilevata la sussistenza del fumus;

Considerato che l'amministrazione avrebbe dovuto comunicare il nuovo scorrimento di graduatoria alla ricorrente nelle forme già utilizzate in precedenza per i primi scorrimenti;

Ritenuto, invero, che, di là dalla previsione della lex specialis, il predetto adempimento era imposto da evidenti ragioni di buona fede, onde tutelare l'affidamento ingenerato nell'istante dalle precedenti modalità comunicative;

Ritenuto, per l'effetto, di accogliere la domanda cautelare, mandando all'amministrazione di adottare i provvedimenti conseguenti, non potendosi configurare né una mancata manifestazione di preferenza di sede, né, per l'effetto, una rituale rinuncia all'assunzione;" (cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. I, ordinanza del 13 settembre 2024, n. 4283).

Ed infatti, «il principio della tutela del legittimo affidamento nell'operato della Pubblica Amministrazione - cui è stato dato un ruolo centrale in ambito europeo sia dalla CGUE (cfr., per tutte, la sentenza 17 ottobre 2018, C-167/17, punto 51; la sentenza 14 ottobre 2010, C 67/09, punto 71) sia dalla Corte EDU (cfr., ex multis, la sentenza 28 settembre 2004, Kopecky c. Slovacchia; la sentenza 13 dicembre 2013, Bèlànè Nagy c.

Ungheria) - in ambito nazionale, trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3 e 97 Cost., è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa ed amministrativa» (T.A.R. Veneto, 17.06.2019 n. 715; Cass. civ. 17.4.2013 n. 9308; 24.5.2017 n. 12991; 2.2.2018 n. 2603).

Nell'ambito della giurisprudenza comunitaria, poi, «il principio di tutela del legittimo affidamento impone che una situazione di vantaggio, assicurata a un privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa, salvo che non sia strettamente necessario per l'interesse pubblico» (Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2020, n. 4392).

Ad assumere concreta rilevanza è, infatti, l'«elemento "tempo", il cui decorso tende ad attenuare progressivamente l'interesse pubblico ad annullare, riducendone l'attualità e la concretezza, nonché favorisce il consolidamento progressivo dell'affidamento ingenerato dall'atto in merito alla legittimità del provvedimento e, quindi, l'assetto degli interessi privati» (cfr., in tal senso, ex multis, Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2009, n.17; TAR Lombardia, sez. II, 11 novembre 2008, n. 5308; TAR Campania, Napoli, sez. II, 23 settembre 2008, n. 10620; idem, sez. VIII, 1° ottobre 2008, n.12321).

Come statuito in altri casi, nei quali i ricorrenti si sono rivolti al Consiglio di Stato alla luce dell'intervenuto superamento delle varie fasi concorsuali, «diversamente da quanto asserito dal giudice di prime cure, l'appellante nutre un legittimo affidamento in ordine al consolidamento della relativa posizione sostanziale, avendo certamente dimostrato il possesso di tutte le capacità richieste per ricoprire il ruolo cui aspira a seguito dell'ammissione alla prova preselettiva e al prosieguo dell'iter concorsuale», sussistendo la «negata tutela del legittimo affidamento riposto dall'odierno appellante che, avendo superato le prove selettive dell'esame scritto ed essendo iscritto al percorso formativo/professionale, in fase avanzata, ha confidato nell'intangibilità della specifica posizione» (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 7369 del 4/11/2021).

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, risulta evidente la necessità per il ricorrente di ottenere una revisione della propria posizione concorsuale, al fine di essere reinserito nella posizione legittimamente spettante in graduatoria e di conseguenza essere assegnato alla sede prescelta.

III. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Con specifico riguardo al superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che il ricorrente si è collocato nella graduatoria finale del concorso alla posizione n. 460, ma è stato illegittimamente ricollocato in calce alla graduatoria ai fini dello scorrimento.

Con lo scorrimento del 13.09.2024, sono stati inclusi i candidati collocati nelle posizioni ricomprese tra la n. 407 e la n. 549 (cfr. graduatoria scorrimento di settembre 2024, versata in atti).

L'interesse del ricorrente sussiste perché la collocazione dello stesso alla posizione n. 460 gli consentirebbe di esprimere la scelta della sede con riferimento allo scorrimento disposto in data 13.09.2024 e ad essere dunque assegnato presso il distretto di corte d'appello di Napoli, di sua preferenza.

Nella denegata ipotesi in cui l'odierno atto di ricorso non dovesse trovare accoglimento, il ricorrente si vedrà costretto a partecipare allo scorrimento nazionale ("seconda fase"), ed essere per l'effetto assegnato a una sede non gradita nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità commessa nel caso di specie e venga dunque disposta la collocazione del ricorrente nella posizione spettante della graduatoria e la conseguente assegnazione presso la sede prescelta del Distretto di Napoli.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame, dai quali emerge non solo la non manifesta infondatezza del ricorso, ma anche la assoluta ragionevolezza della pretesa di parte ricorrente.

In tal senso, è stato ampiamente comprovato che, se la p.a. avesse correttamente re-inserito il ricorrente nella posizione legittimamente spettante in graduatoria, ai fini dell'ultimo scorrimento disposto, lo stesso sarebbe stato incluso nel novero dei candidati assegnati al Distretto di Napoli e sarebbe quindi convocato per la presa di servizio.

Sussistenti risultano, altresì, le ragioni di gravità e urgenza (c.d. *periculum in mora*) che giustificano la richiesta di misura cautelare nel caso di specie, considerato che i provvedimenti impugnati comportano per il ricorrente l'impossibilità di prendere servizio in tempi celeri, in quanto lo stesso è nei fatti costretto a partecipare alla seconda fase dello scorrimento, che avviene però a livello nazionale, dunque fuori dal Distretto di partecipazione.

Pertanto, può agevolmente dedursi che, ove codesto Ecc.mo Collegio non dovesse adottare la richiesta misura cautelare e quindi consentire all'odierno ricorrente di essere ricollocato alla posizione legittima in graduatoria e, di conseguenza, essere assegnato alla sede prescelta presso il Distretto di Napoli, lo stesso subirebbe un danno grave e irreparabile, in quanto sarà al contrario

assegnato presso una sede diversa da quella di sua scelta, partecipando alla “seconda fase” dello scorrimento che, tuttavia, avviene fuori dal Distretto di partecipazione.

A ciò si aggiunga, poi, che nelle more dell’instaurazione dell’odierno giudizio, il ricorrente sta attualmente subendo un pregiudizio economico rilevante, in quanto non percepisce le retribuzioni spettanti per il posto di lavoro ambito e la lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora il ricorrente fosse costretto ad attendere la fissazione dell’udienza di merito.

È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati alle sedi nazionali, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

Inoltre, com’è certamente noto, proprio nell’ambito del medesimo concorso, Codesta Ecc.ma Sezione recentemente si è pronunciata in senso favorevole, con ordinanza n. 4283 del 13.09.2024 emessa in una vicenda assolutamente identica concernente la medesima procedura, con cui il G.A. ha “Rilevata la sussistenza del fumus:

Considerato che l’amministrazione avrebbe dovuto comunicare il nuovo scorrimento di graduatoria alla ricorrente nelle forme già utilizzate in precedenza per i primi scorrimenti;

Ritenuto, invero, che, di là dalla previsione della lex specialis, il predetto adempimento era imposto da evidenti ragioni di buona fede, onde tutelare l’affidamento ingenerato nell’istante dalle precedenti modalità comunicative;

Ritenuto, per l’effetto, di accogliere la domanda cautelare, mandando all’amministrazione di adottare i provvedimenti conseguenti, non potendosi configurare né una mancata manifestazione di preferenza di sede, né, per l’effetto, una rituale rinuncia all’assunzione;” (cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. I, ordinanza del 13 settembre 2024, n. 4283).

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all’odierna resistente un’istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro, individuandone alcuni per le vie brevi.

In attesa che parte resistente esiti l’istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla **notifica per pubblici proclami**, mediante pubblicazione del ricorso nell’albo *online* dell’amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, stante l’elevato numero dei soggetti coinvolti e

l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- **in via istruttoria**: ove ritenuto necessario, disporre *ex art. 41 c.p.a.*, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare**: sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati e, in ogni caso, adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, quale la collocazione con riserva del ricorrente nella posizione legittimamente spettante in graduatoria e, di conseguenza, l'assegnazione alla sede lavorativa prescelta;
- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di provvedere alla ri-ammissione del ricorrente alla procedura di scorrimento di cui all'avviso del 13.09.2024, nonché alle successive procedure di scorrimento, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, e la conseguente possibilità, per la stessa, di esprimere nuovamente la scelta della sede territoriale di preferenza;
- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima esclusione dalla graduatoria di merito del concorso e, conseguentemente, di essere stata esclusa dalla assegnazione della sede lavorativa spettante.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.

Palermo - Roma, 18 novembre 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

